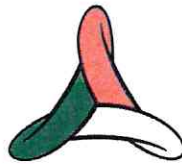


PROTEZIONE CIVILE



SQUADRA DI RESANA

***VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
DI MODIFICA DELLO STATUTO***

VERBALE DI ASSEMBLEA

Verbale di assemblea straordinaria n. 01

Il giorno 21 gennaio 2024 alle ore 15:30,
nella Sede della Protezione Civile presso il Comune di Resana sito in Via Castellana, 2,
si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione denominata "GRUPPO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DI RESANA" in SECONDA CONVOCAZIONE (**indicare se in prima o in seconda
convocazione**) come previsto e regolamentato dallo statuto art. 11, come da convocazione inviata agli
associati in data 11-12-23 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D- Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. CAON NICOLA che propone come segretario/a verbalizzante
FABBIAN ROBERTO che accetta.

Sono presenti n. 20 associati su 27 iscritti come da foglio presenze allegato.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle
persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 13 per la validità dell'assemblea
straordinaria di SECONDA (**prima o seconda**) convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:

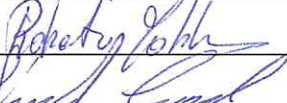
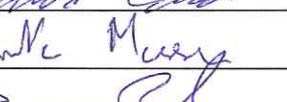
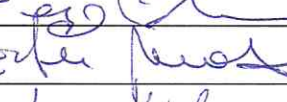
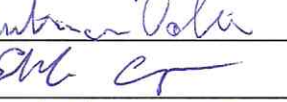
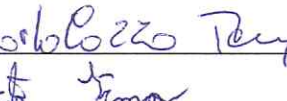
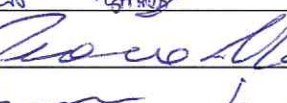
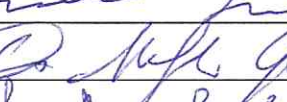
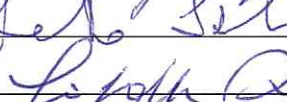
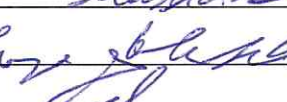
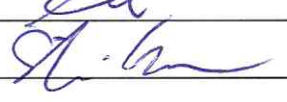
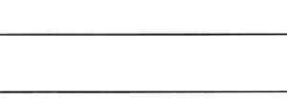
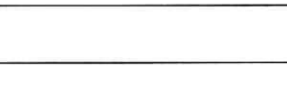
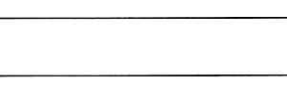
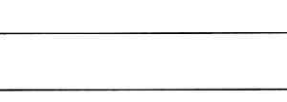
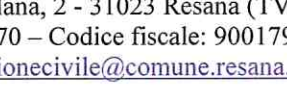
1) Modifica dello statuto associativo.

Sull'ordine del giorno prende la parola il Sig. CAON NICOLA il quale illustra i motivi che hanno portato
alla modifica dello statuto, ovvero che:

- **l'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al d.lgs 117/17,**

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL 21-01-2024

I presenti appongono la loro firma:

N.	Nome e Cognome	Firma
1	NICOLA CAON	
2	ROBERTO FABBIAN	
3	EMANUELE SIMIONATO	
4	MASSIMO SIMIONATO	
5	DIEGO BAIASSA	
6	EDEL MARIA GRAZIA	
7	SANTINON VALTER	
8	OSTO STEFANO	
9	BORTOLOZZO TANIA	
10	TURCATO FRANCO	
11	FRACCARO MARCO	
12	FINAMONI GIUSEPPE	
13	DI NAPOLI GIOVANNI	
14	LONGATO SILVANO	
15	SCAPINELLO ANTONIO	
16	BRUNATO ANDREA	
17	SEBASTIANO LAGO	
18	LAGO ALESSANDRO	
19	RENEGAZZO CRISTIAN	
20	SANTINON CARLO	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

ASS. GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI RESANA

Via Castellana, 2 - 31023 Resana (TV)

Tel.: 0423-717370 - Codice fiscale: 90017990269

Email: protezionecivile@comune.resana.tv.it

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto **(o delle modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore)** cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati

chiedono delucidazioni sui seguenti aspetti

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i seguenti aspetti

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano

Favorevoli 20

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea a UNANIMITA'

(maggioranza o unanimità, evidenziare la volontà di chi non è d'accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa) delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo **(o le modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore)** posto in Allegato A al presente verbale.

L'assemblea conferisce l'incarico al presidente di:

- apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore".
- di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16:17 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo e previa lettura e approvazione del presente verbale.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA

Registrato il 06/08/2024
..... al N. 1280 Serie 3.....



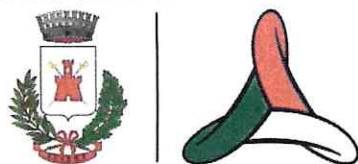
ASS. GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI RESANA

Via Castellana, 2 - 31023 Resana (TV)

Tel.: 0423-717370 – Codice fiscale: 90017990269

Email: protezionecivile@comune.resana.tv.it

PROTEZIONE CIVILE



SQUADRA DI RESANA



GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI RESANA – ODV

Statuto

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituito, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Ente del Terzo Settore denominato: "GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI RESANA ODV" con sede legale nel Comune di Resana (TV) operante senza fini di lucro.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Dovrà essere comunicato agli uffici competenti e aggiornato sul Runt.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività è svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, si propone di:

SVOLGERE le seguenti attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. Y);

- protezione civile ai sensi del D. Lgs. N. 1 del 02 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile"
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. F);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 281/1991 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. E);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti azioni:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi-emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Veneto e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;

Le attività sopra citate sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;

- contributi pubblici;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione comunica l'eventuale rigetto della domanda all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso o scioglimento;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici;

per esclusione:

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto attraverso raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'associato può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- votare in Assemblea non appena iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- eleggere i componenti degli organi associativi e candidarsi quali componenti di questi ultimi.
- chiedere convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. I soci enti partecipano alle assemblee tramite il loro legale rappresentante o suo delegato.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

Ciascun associato, compresi i soci enti, ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 24 ore dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale e dell'atto costitutivo;

- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 oppure 11 membri, eletti dall'Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla sostituzione. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo:

- amministra l'organizzazione;
- nomina al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, salvo l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, che resta di competenza dell'assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per il tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni mese oppure ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Se formato da soli tre componenti, devono essere presenti tutti.

Le delibere sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente-

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito nei casi imposti dall'art. 30, d. lgs. 117/2017, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura degli organi a cui si riferiscono;
- il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 – Scioglimento

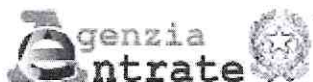
In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alle norme in materia, al Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 22 – (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTEBELLUNA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5S , serie 3 , numero 1280

data di stipula: 21/01/2024

ident.vo telematico: T5S24L001280000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CNANCL90R04B563J

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
01	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90017990269				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: